

**REGIONE PIEMONTE**

**PROVINCIA DI BIELLA**

**COMUNE DI BENNA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)  
AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI COMUNALI**

**(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 31 DEL 26.09.2003)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA  
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)  
AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI COMUNALI**

- Art. 1 – Finalità*
- Art. 2 – Ambito di applicazione*
- Art. 3 – Criteri per la determinazione della situazione economica*
- Art. 4 – Nucleo familiare*
- Art. 5 – Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale*
- Art. 6 – Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale*
- Art. 7 – Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica*
- Art. 8 – Validità dell'attestazione*
- Art. 9 – Controlli*
- Art. 10 – Mensa*
- Art. 11 – Trasporto scuola elementare e media*
- Art. 12 – Contributo per utilizzo Asili nido*
- Art. 13 – Riduzione canone di locazione alloggi comunali*
- Art. 14 – Esenzione dalla partecipazione alla spesa per l'assistenza sanitaria e farmaceutica*
- Art. 15 – Pubblicità*
- Art. 16 – Norme transitorie e finali*

**Articolo 1**

**FINALITA'**

- 1 I servizi sono erogati dal Comune che individua in tale ambito uno dei compiti fondamentali della propria azione. Per l'utilizzo di tali servizi sono previste contribuzioni a carico delle famiglie, quale compartecipazione a parziale o totale copertura dei costi del servizio erogato.*
- 2 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e relativi decreti attuativi.*

provvederanno ad avvisare le famiglie circa la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica o l'attestazione ISEE per ottenere la tariffa agevolata, informando sui tempi di presentazione della stessa.

- 5 Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

### **Articolo 3**

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

- 1 L'ISEE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 1 bis del DPCM 221/99 e modificato dal DPCM 242/01.

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE} + \text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE} \times 20\%}{\text{SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

### **Articolo 4**

#### **NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare alla data della

*dichiarazione. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.*

*I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare:*

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;*
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.*

*I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.*

*I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:*

- a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*
- b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;*
- c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il*

*provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*

*d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

*e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.*

*Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a sè stante.*

*Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*

Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

<i>Scala di Equivalenza</i>	
<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

*I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:*

- *Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.*
- *Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.*
- *Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.*
- *Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.*

## **Articolo 5**

### **DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE**

- 1 *La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:*

- a) **il reddito complessivo ai fini IRPEF**, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori;
- b) **il reddito delle attività finanziarie**, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

2 Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato ed il canone annuo di locazione. Si precisa inoltre che l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato ad almeno uno di essi.

## **Articolo 6**

### **DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

- 1 Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:
  - a) **Patrimonio immobiliare**: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito

residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

2 L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

### **Articolo 7**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva unica.
2. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante al Comune, all'INPS, o al CAAF, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.



4. Il Comune si impegna a fornire specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.

### **Articolo 8**

#### **VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE**

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato, non potrà essere retroattiva, e avrà effetto dal mese successivo alla presentazione della domanda.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.

### **Articolo 9**

#### **CONTROLLI**

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida:

Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:

- a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
- b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede

dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.

In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose
- in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante
- in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di controinteressati, purché presentate in forma non anonima).

Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del Servizio competente.

L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.

I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

2. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

- 3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.*
- 4. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 c. 8 D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.*

## **Articolo 10**

### **MENSA**

- 1 La mensa scolastica è un servizio rivolto agli alunni frequentanti le scuole materna ed elementare cittadine, onde consentire la partecipazione del bambino all'attività educativa pomeridiana.*
- 2 Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della retta.*
- 3 Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito, annualmente in caso di variazione, dalla Giunta Comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle spese previste. Con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale potrà stabilire le fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE.*
- 4 Coloro che intendono usufruire delle agevolazioni dovranno presentare domanda al Comune, secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Non saranno accettate domande di richiesta di agevolazione, presentate oltre i termini di scadenza previsti, salvo i casi di nuova iscrizione a scuola per trasferimento di residenza e/o variazioni che influiscono sulla composizione del nucleo familiare.*
- 5 Nel caso il nucleo familiare si trovi in condizione di disagio socio-economico molto grave, attestato da una indagine conoscitiva da parte del Servizio Sociale competente, c'è la possibilità di concedere, su richiesta dello stesso servizio, l'esenzione totale o parziale dal pagamento della retta.*
- 6 Qualora l'utente non risieda nel Comune, non potrà beneficiare di agevolazioni, ma verrà inserito automaticamente nella fascia più alta.*

## **Articolo 11**

### **SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA**

- 1 Si tratta di un servizio rivolto agli studenti frequentanti la scuola elementare di Benna e la scuola media statale. Il servizio è garantito per tutti gli studenti residenti nel comune e previa domanda per quelli non residenti.*
- 2 Il trasporto è organizzato per punti di raccolta obbligatori segnalati.*
- 3 Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della retta.*
- 4 Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito, annualmente in caso di variazioni, dalla Giunta Comunale in base alla spesa di gestione del servizio. Con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale determinerà le fasce di contribuzione.*
- 5 Coloro che intendono usufruire delle agevolazioni dovranno inoltrare domanda al Comune, secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Non saranno accettate domande di richiesta di agevolazione presentate oltre i termini di scadenza previsti, salvo i casi di nuova iscrizione a scuola per trasferimento di residenza e/o variazioni che influiscono sulla composizione del nucleo familiare.*
- 6 Nel caso il nucleo familiare si trovi in condizione di disagio socio-economico molto grave, attestato da una indagine conoscitiva da parte del Servizio Sociale competente, c'è la possibilità di concedere, su richiesta dello stesso servizio, l'esenzione totale o parziale dal pagamento della retta.*
- 7 Qualora l'utente non risieda nel Comune, non potrà beneficiare di agevolazioni, ma verrà inserito automaticamente nella fascia più alta.*

## **Articolo 12**

### **CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO ASILI NIDO**

- 1. Il contributo è rivolto a favore delle famiglie residenti, con figli in età da zero a tre anni, che utilizzano, per i propri figli, un asilo nido ubicato in un qualsiasi comune della Provincia di Biella.*
- 2. La Giunta Comunale con proprio atto fissa annualmente, in caso di variazione, il contributo mensile massimo erogabile per ogni bambino ospitato e le fasce di contribuzione alle famiglie.*

3. *Il contributo mensile massimo erogabile per ogni bambino ospitato è stabilito dalla Giunta Comunale e viene aggiornato annualmente, in caso di variazione, con deliberazione della Giunta stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle disponibilità di bilancio. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale potrà stabilire le fasce di contribuzione differenziate in rapporto al parametro ISEE.*
4. *I genitori che intendono usufruire del contributo dovranno inoltrare domanda al Comune, secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, allegando certificazione rilasciata dall'Asilo Nido ospitante riportante l'ammontare della retta sostenuta mensilmente dalla famiglia del/i bambino/i. Non saranno accettate domande di richiesta di agevolazione, presentate oltre i termini di scadenza previsti, salvo i casi di variazioni che influiscono sulla composizione del nucleo familiare.*
5. *E' prevista una maggiorazione del 20% sulla contribuzione assegnata nel caso in cui a fruire dell'Asilo nido siano due o più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare. La percentuale di maggiorazione del contributo può essere variata dalla Giunta Comunale nell'adozione della deliberazione di cui al punto 12.2.*
6. *Nel caso il nucleo familiare si trovi in condizione di disagio socio-economico molto grave, attestato da una indagine conoscitiva da parte del Servizio Sociale competente, c'è la possibilità di concedere, su richiesta dello stesso servizio, l'esenzione totale o parziale dal pagamento della retta.*

### **Art. 13**

#### **RIDUZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI**

1. *La riduzione del canone di locazione è rivolto a favore delle famiglie assegnatarie di alloggi di proprietà comunale.*
2. *La Giunta Comunale con proprio atto stabilisce le percentuali di riduzione del canone e le fasce di contribuzione differenziate in rapporto al parametro ISEE delle famiglie assegnatarie.*
3. *Gli assegnatari degli alloggi che intendono usufruire della riduzione del canone di affitto dovranno inoltrare domanda al Comune, secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.*

### **Art. 14**

#### **ESENZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA**

1. *L'esenzione dalla partecipazione alla spesa per l'assistenza sanitaria e farmaceutica è rivolta a favore delle persone indigenti residenti nel comune.*
2. *La Giunta Comunale con proprio atto stabilisce annualmente la soglia ISEE di indigenza.*
3. *L'accesso all'esenzione avviene su presentazione di domanda da parte dell'interessato secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il rilascio dell'esenzione viene attuato dopo l'avvenuto accertamento della compatibilità dell'istanza alla soglia ISEE e all'acquisizione di nulla osta da parte del Servizio Socio-Assistenziale.*
4. *Sarà cura del Responsabile del Servizio rilasciare alle persone aventi diritto all'esenzione il tesserino di esenzione e comunicare all'A.S.L. tale rilascio. I tesserini di esenzione hanno durata annuale con scadenza il 30 giugno di ogni anno e possono essere rinnovati.*

#### **Articolo 15**

#### **PUBBLICITA'**

- 1 *Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.*

#### **Articolo 16**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

- 1 *Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione, fermo restando il periodo di efficacia dei provvedimenti di esenzione/riduzione contributiva già disposti in applicazione della precedente normativa comunale in materia.*
- 2 *All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili e/o in contrasto con quanto da esso previsto, in particolare per quanto concerne la concessione di agevolazioni e/o esenzioni tariffarie.*